

**PROGETTO**  
**REGNO DEL BELGIO**  
**SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE**  
**SALUTE PUBBLICA, SICUREZZA DELLA CATENA ALIMENTARE E**  
**AMBIENTE**

**Regio decreto che vieta l'esportazione di alcune sostanze pericolose in Paesi non appartenenti all'Unione Europea**

FILIPPO, re dei Belgi,

a tutti i presenti e a coloro che verranno,  
saluti.

Vista la legge del 21 dicembre 1998 sulle norme di prodotto per la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili e la protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori, articolo 5, paragrafo 1, comma 1, punto 8, modificata dalle leggi del 27 luglio 2011 e del 16 dicembre 2015;

visto il coinvolgimento delle amministrazioni regionali nella preparazione del presente decreto, in data 1° dicembre 2022;

visto il parere del Consiglio federale per lo sviluppo sostenibile, espresso il 27 marzo 2023;

visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso il 5 aprile 2023;

visto il parere della Commissione consultiva speciale per il consumo emesso il 27 marzo 2023;

visto il parere del Consiglio economico centrale pubblicato il 27 marzo 2023;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, articolo 5, paragrafo 1, comma 1;

vista la notifica n. 2022/826/B inviata alla Commissione europea il 29 novembre 2022;

visto il parere dell'ispettore delle Finanze, emesso il 4 maggio 2023;

visto l'accordo del segretario di Stato per il Bilancio espresso il 5 giugno 2023;

vista la valutazione d'impatto della regolamentazione, condotta ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge del 15 dicembre 2013, recante diverse disposizioni in materia di semplificazione amministrativa;

visto il parere 73.999/1/V del Consiglio di Stato, emesso il 17 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2 delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio 1973;

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose;

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

su proposta del ministro della Sanità pubblica e del ministro dell'Ambiente,

abbiamo deciso e decretiamo quanto segue:

**Articolo 1.** L'obiettivo del presente decreto è:

- (1) garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- (2) attuare l'articolo 5, paragrafo 1, comma 8, della legge del 21 dicembre 1998 sulle norme di prodotto per la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili e la tutela dell'ambiente, della salute e dei lavoratori;
- (3) integrare utilmente il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

**Articolo 2.** Per l'applicazione del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

1. "Legge del 21 dicembre 1998": legge del 21 dicembre 1998 sulle norme di prodotto per la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili e la protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori;
2. "Sostanze pericolose": sostanze, da sole o in miscela, come definite nell'articolo 2, paragrafo 7, della legge del 21 dicembre 1998;
3. "Miscele": le miscele definite all'articolo 2, paragrafo 6, della legge del 21 dicembre 1998;
4. "Esportazione": le esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose;
5. "Esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfi una delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose;
6. "Il regolamento PIC": regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose;
7. "Il regolamento CLP": regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

8. "Il regolamento PPP": regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

9. "Il regolamento sui biocidi": regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

**Articolo 3.** Paragrafo 1. Il presente decreto si applica a talune sostanze pericolose elencate nell'allegato I del regolamento PIC che soddisfano le condizioni stabilite nel presente decreto e appartengono a una delle seguenti categorie:

(1) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari contemplati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

(2) altri pesticidi, quali:

a) biocidi contemplati dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; e

b) disinfettanti, insetticidi e antiparassitari contemplati dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

(3) sostanze chimiche industriali destinate ad uso professionale;

(4) sostanze chimiche industriali destinate al pubblico in generale.

Paragrafo 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente decreto non si applica a:

(1) le esportazioni esentate dall'ambito di applicazione del regolamento PIC di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dello stesso;

(2) il regime di transito esterno (T1) dell'Unione per la circolazione di merci non unionali all'interno del territorio doganale dell'Unione o di transito interno (T2) per la circolazione di merci unionali da un punto all'altro nel territorio doganale dell'Unione, attraverso un paese o territorio al di fuori di tale territorio doganale, senza modificarne lo status doganale.

**Articolo 4.** Paragrafo 1. È vietata l'esportazione delle sostanze pericolose elencate nell'allegato 1 del presente decreto verso un paese non membro dell'Unione europea da parte di esportatori stabiliti in Belgio.

Paragrafo 2. È vietata l'esportazione delle sostanze pericolose elencate nell'allegato 2 del presente decreto verso un paese non membro dell'Unione europea da parte di esportatori stabiliti in Belgio, a meno che uno o più usi specifici siano autorizzati da regolamenti europei e unicamente a tal fine.

**Articolo 5.** Paragrafo 1. Almeno ogni due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Re, su proposta del ministro della Sanità pubblica o del ministro dell'Ambiente, o di entrambi i ministri congiuntamente, con decreto deliberato in seno al Consiglio dei ministri, aggiorna gli allegati 1 e 2 aggiungendo all'allegato 1 le sostanze pericolose che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiungendo all'allegato 2 le sostanze che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Paragrafo 2. Per essere inclusa nell'allegato 1, la sostanza pericolosa deve soddisfare i seguenti criteri:

1. la sostanza pericolosa è elencata nell'allegato I del regolamento PIC ed esportata dal Belgio verso un paese terzo per un uso vietato o non approvato; e

2. l'immissione sul mercato e/o l'uso della sostanza pericolosa è soggetta a un divieto europeo totale o alla non approvazione ai sensi dei regolamenti sui prodotti fitosanitari e biocidi; e

3. il divieto totale o la non approvazione di cui al punto 2 si basano sulla constatazione di un rischio inaccettabile per la salute o l'ambiente accertato dagli organismi europei competenti; o

(4) se non viene identificato alcun rischio inaccettabile, la sostanza pericolosa è classificata in modo armonizzato e figura nell'elenco dell'allegato VI del regolamento CLP come:

a) cancerogena o mutagena o tossica per la riproduzione appartenente alla categoria 1a nota o alla categoria 1b presunta, o

b) altamente tossica per gli organismi acquatici con effetti negativi acuti o a lungo termine, appartenente alla categoria 1.

Paragrafo 3. Per essere inclusa nell'allegato 2, la sostanza pericolosa soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, punti 1 e 4, del presente articolo.

Paragrafo 4. I divieti di cui all'articolo 4, del presente decreto si applicano a tutte le sostanze elencate negli allegati 1 e 2 almeno 6 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga del regio decreto che modifica l'elenco di cui agli allegati 1 e 2.

**Articolo 6.** Il presente decreto entra in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga (Moniteur belge).

**Articolo 7.** Il ministro della Sanità pubblica e il ministro dell'Ambiente sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'attuazione del presente decreto.

Emesso a Bruxelles, il 19 novembre 2023

dal re:

il ministro della Sanità pubblica,

F. VANDENBROUCKE

Il ministro del Clima, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del Green Deal,

Z. KHATTABI

## **Allegato 1. Elenco delle sostanze pericolose vietate all'esportazione**

| <b>Sostanza pericolosa</b> | <b>N. CAS</b> | <b>N. CE</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Acetocloro                 | 34256-82-1    | 251-899-3    |
| Amitraz                    | 33089-61-1    | 251-375-4    |
| Clorotalonil               | 1897-45-6     | 217-588-1    |
| Clorprofam                 | 101-21-3      | 202-925-7    |
| Desmedifam                 | 13684-56-5    | 237-198-5    |
| Diclorvos                  | 62-73-7       | 200-547-7    |
| Diquat dibromide           | 85-00-7       | 201-579-4    |
| Ferbam                     | 14484-64-1    | 238-484-2    |
| Fipronil                   | 120068-37-3   | 424-610-5    |
| Iprodione                  | 36734-19-7    | 253-178-9    |
| Triclosan                  | 3380-34-5     | 222-182-2    |
| Mancozeb                   | 8018-01-7     | 616-995-5    |
| Picossistrobina            | 117428-22-5   | 601-478-9    |
| Metomil                    | 16752-77-5    | 240-815-0    |
| Clorpirifos                | 2921-88-2     | 220-864-4    |

Emesso a Bruxelles, il 19 novembre 2023

dal re:

il ministro della Sanità pubblica,

F. VANDENBROUCKE

Il ministro del Clima, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del Green Deal,

Z. KHATTABI

**Allegato 2. Elenco delle sostanze pericolose di cui è vietata l'esportazione, a meno che uno o più usi specifici non siano autorizzati a livello europeo e solo a tale scopo.**

| <b>Sostanza pericolosa</b> | <b>N. CAS</b> | <b>N. CE</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 1,3-dicloropropene         | 542-75-6      | 208-826-5    |
| Carbendazim                | 10605-21-7    | 234-232-0    |
| Clotianidina               | 210880-92-5   | 433-460-1    |
| Flufenoxuron               | 101463-69-8   | 417-680-3    |
| Imidacloprid               | 138261-41-3   | 428-040-8    |
| Permetrina                 | 52645-53-1    | 258-067-9    |
| Quinoxifene                | 124495-18-7   | 602-997-3    |
| Dimetilarsinato di sodio   | 124-65-2      | 204-708-2    |
| Tiametoxam                 | 153719-23-4   | 428-650-4    |
| Tiram                      | 137-26-8      | 205-286-2    |

Emesso a Bruxelles, il 19 novembre 2023

dal re:

il ministro della Sanità pubblica,

F. VANDENBROUCKE

Il ministro del Clima, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del Green Deal,

Z. KHATTABI

### **Allegato 3. Proposta di aggiornamento degli allegati 1 e 2 (di cui all'articolo 5, paragrafo 4)**

1. La proposta di aggiornamento dell'allegato 1 contiene le seguenti informazioni:

- a) le sostanze pericolose elencate nell'allegato I del regolamento PIC ed esportate da un esportatore stabilito in Belgio in un paese non membro dell'Unione europea in uno degli ultimi due anni civili;
- b) l'atto giuridico o la decisione adottata a livello europeo che prevede che le sostanze pericolose siano totalmente vietate a livello europeo o non approvate a causa della constatazione di un rischio inaccettabile per la salute o per l'ambiente;
- c) la classificazione armonizzata elencata conformemente all'allegato VI del regolamento CLP in cui rientrano le sostanze pericolose.

2. La proposta di aggiornamento dell'allegato 2 contiene le seguenti informazioni:

- a) le sostanze pericolose elencate nell'allegato I del regolamento PIC e inclusa l'esportazione da parte un esportatore stabilito in Belgio verso un paese non membro dell'Unione europea in uno degli ultimi due anni civili per un uso vietato o non approvato;
- b) la classificazione armonizzata elencata conformemente all'allegato VI del regolamento CLP in cui rientrano le sostanze pericolose.

Emesso a Bruxelles, il 19 novembre 2023

dal re:

il ministro della Sanità pubblica,

F. VANDENBROUCKE

Il ministro del Clima, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del Green Deal,

Z. KHATTABI

